

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 11/2013

18 Marzo 2013 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2013

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Febbraio 2013. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Febbraio 2013 è pari a **0,390845** e l'indice Istat è **106,70**.

DAL 1° MARZO SCORSO PIN DELL'INPS A 8 CARATTERI.

INPS – MESSAGGIO N. 3695 DEL 1 MARZO 2013

L'Inps, **messaggio n. 3695 del 1° marzo 2013**, ha comunicato che **il PIN di accesso ai servizi on line disponibili sul sito www.inps.it, sarà ridotto da 16 a 8 caratteri.**

Negli ultimi anni, come noto, l'INPS ha avviato un percorso di potenziamento del canale telematico con il fine di digitalizzare procedure e adempimenti a carico di datori di lavoro, sostituti d'imposta, professionisti abilitati e contribuenti.

A tal fine, ha assunto notevole importanza per i vari utenti, ***dotarsi di un apposito PIN per autenticarsi ai Servizi Online dell'INPS*** che finora si componeva di 16 caratteri.

Dal primo marzo 2013 il PIN è composto da 8 caratteri, con l'obiettivo di rendere più pratici gli strumenti telematici offerti dall'Istituto, senza intaccare i livelli di sicurezza.

L'Istituto, inoltre, ha chiarito che, **gli utenti in possesso di PIN attivo da 16 caratteri possono continuare a usarlo sino alla modifica periodica, quando verrà automaticamente generato un PIN di 8 caratteri.**

Gli utenti che invece chiedono il PIN per la prima volta (o lo ripristinano in caso di smarrimento) otterranno un codice di 16 caratteri per il primo accesso, successivamente la procedura genererà il PIN di 8 caratteri.

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E' UNICA. L'UFFICIO NON COMPETENTE A RICEVERE UN'ISTANZA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERLA A QUELLO COMPETENTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 359 DEL 13 FEBBRAIO 2013

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 359 del 13 febbraio 2013**, ha statuito l'importante principio che, **qualora un ufficio della pubblica amministrazione riceva un atto non di sua competenza, ha l'obbligo e il dovere di trasmetterlo all'ufficio competente.**

Nel caso in esame, un medico ricorreva per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato l'appello, affermando che il ricorso con cui aveva sostenuto il non assoggettamento ad Irap dei suoi redditi professionali doveva ritenersi inammissibile, ***avendo il contribuente depositato l'istanza presso l'ufficio incompetente.***

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza *de qua*, ***hanno rimarcato l'importanza che il rapporto tributario fisco/contribuente debba essere ispirato al principio di leale collaborazione e buona fede.***

Ciò, hanno sottolineato i giudici nomofilattici, **impone all'ufficio che abbia ricevuto un'istanza sulla quale non è competente a deliberare, di trasmetterla all'ufficio competente che faccia parte della stessa amministrazione.**

In virtù di questo importante principio, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.

PER LA PROCEDURA EX ART. 4 LEGGE 223/91 LA SCELTA DEI LAVORATORI IN BASE ALL'ANZIANITA' E' ESAUSTIVA AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA PUNTUALE INDICAZIONE DELLE MODALITA' COMPARATIVE TRA I LAVORATORI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 4667 DEL 25 FEBBRAIO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 4667 del 25 Febbraio 2013**, ha dichiarato, in tema di licenziamenti collettivi, che **il criterio dell'anzianità del lavoratore**, ai fini del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, quale **unico parametro di scelta, soddisfa l'obbligo della puntuale indicazione dei criteri di scelta e delle modalità applicative di cui all'art. 4, comma 9, L. 223/91.**

Nella vicenda in esame, la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Giudice del Lavoro di Locri che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato da Poste Italiane S.p.A. ad un lavoratore, con la conseguente reintegra, oltre al risarcimento del danno.

In particolare, ritenevano i Giudici di prime cure che **la comunicazione prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9,** concernente le modalità di applicazione dei criteri di scelta inviata dall'azienda all'Ufficio regionale del lavoro, **fosse priva delle necessarie indicazioni** relative alle **modalità di comparazione** tra le posizioni soggettive dei diversi lavoratori, al fine di individuare i destinatari del provvedimento espulsivo; ciò **impediva la verifica** in concreto **della coerenza della scelta effettuata** dalla società rispetto ai criteri stabiliti negli accordi sindacali.

Per la cassazione della sentenza, **Poste italiane Spa ha proposto ricorso** osservando che, invero, **l'unico criterio di scelta adottato** dall'azienda era stato concordato con le OO.SS. e **faceva riferimento a tutti i dipendenti con diritto alla pensione** di anzianità o vecchiaia, con ciò **evidenziando l'impossibilità**, da parte della platea dei lavoratori, **di non riconoscersi** quali **eventuali destinatari** del provvedimento espulsivo.

Orbene, **la Suprema Corte**, investita del caso, **ha ribaltato le sentenze di merito** e dichiarato **l'errore della Corte territoriale** che aveva basato il proprio assunto esclusivamente **su rilievi di carattere formale**. Nessuna valutazione era stata fatta sul

contenuto complessivo della **comunicazione** inviata, con la quale si dava **puntuale indicazione dell'unico criterio di scelta adottato**, che accompagnava la trasmissione dell'elenco dei lavoratori destinatari del licenziamento. Dalla contestata comunicazione si **evincedeva con chiarezza** che, la scelta dei lavoratori oggetto del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro era stata operata, in esecuzione degli accordi sindacali, **sulla base di un unico criterio**, che individuava i destinatari del provvedimento espulsivo in tutti i lavoratori che entro il 31 dicembre 2001 sarebbero stati in possesso dei requisiti previsti dalla legge per avere diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia. *In nuce*, per la verifica della corretta applicazione del suddetto criterio, **è stato ritenuto sufficiente il riscontro** della sussistenza, in capo al lavoratore interessato, **del requisito del diritto alla pensione** di anzianità o di vecchiaia, requisito desumibile dall'elenco inviato come allegato alla comunicazione.

IN CASO DI RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE NON SPETTA L'INDENNITA' DI AVVIAMENTO SE MANCA LA PROVA DEL CONTATTO CON IL PUBBLICO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 4773 DEL 26 FEBBRAIO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 4773 del 26 febbraio 2013**, ha statuito che, ***in caso di risoluzione di un contratto di locazione commerciale per volontà del locatore, ricade sul conduttore l'onere di provare l'esistenza del requisito del contatto con il pubblico per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità d'avviamento di cui all'art. 34 della legge 392/1978.***

Come noto, tale disposizione prevede che, ***il conduttore ha diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto, oppure a 21 mensilità in caso di attività alberghiera.***

Tale indennità non è dovuta, ai sensi del successivo art. 35, ***in caso di cessazione di rapporti di locazione, relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.***

Orbene, ciò premesso, ***i Giudici di Piazza Cavour*** con la sentenza *de qua*, dopo aver ribadito che, ***per avere diritto a tale indennità, l'attività esercitata dal conduttore deve consistere in rapporti con il pubblico, dal momento che il fatto stesso di***

aver creato una clientela più o meno stabile costituisce senza dubbio fonte di ricchezza, ha stabilito che l'onere della prova ricade sul conduttore.

A fronte di ciò, il conduttore che richiede il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale deve dimostrare con **prove concrete** che la sua attività viene svolta attraverso rapporti con il pubblico, ed a tal fine, i giudici nomofilattici ***hanno ritenuto come non sia idoneo il solo ipotetico contatto con l'utenza esterna, non essendo sufficiente soltanto l'aver ottenuto idonee autorizzazioni amministrative all'esercizio di una determinata attività commerciale.***

LE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA ANTIRAPINA NON POSSONO COSTITUIRE STRUMENTO DI CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI.

GARANTE DELLA PRIVACY – NEWSLETTER N. 370 DEL 1 MARZO 2013

Il Garante della Privacy, **newsletter n° 370 del 1 marzo 2013**, ha chiarito che i **sistemi di videosorveglianza, installati in azienda per scopi antirapina e/o antitaccheggio, non devono essere utilizzati in modo da consentire forme di controllo a distanza dei lavoratori.**

Nel caso *de quo*, il Garante, investito della problematica dalla Questura di Genova, ha dovuto valutare il corretto posizionamento delle telecamere di sorveglianza all'interno di una catena di esercizi commerciali.

Dai rilievi effettuati dalla Polizia era, infatti, emerso che **gli strumenti di ripresa a distanza erano posizionati in modo tale da inquadrare anche i lettori dei badge di presenza dei lavoratori**; emergeva, inoltre, che i cartelli informativi, previsti dalla normativa in materia di *privacy*, erano pochi e posizionati in modo non sufficientemente visibile e che, *dulcis in fundo*, il controllo delle telecamere era affidato ad una ditta esterna che si avvaleva di personale non qualificato per le finalità *de qua*.

Orbene, alla luce degli elementi anzidetti, il Garante della Privacy ha censurato il comportamento dell'azienda sottolineando come **gli strumenti installati ai fini del controllo di eventuali furti, non possano in nessun modo violare le previsioni della L. 300/70 (id.: Statuto dei Lavoratori) consentendo un controllo a distanza dei lavoratori.**

E' ILLEGITTIMO IL SEQUESTRO PREVENTIVO SUI BENI DELLA SOCIETA' SE IL REATO DI EVASIONE FISCALE E' COMMESSO DALL'AMMINISTRATORE

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 9576 DEL 28 FEBBRAIO 2013

La Corte di Cassazione, Sezione Penale, **sentenza n° 9576 del 28 Febbraio 2013**, ha dichiarato **illegittimo il sequestro preventivo** disposto a carico dei **beni di una S.r.l.**, in relazione al **reato di evasione fiscale**, scaturente dal mancato versamento di imposte, **commesso dall'amministratore della società**.

Nella fattispecie, **il Tribunale di Trieste** aveva **disposto il sequestro preventivo** dei beni di una società di capitali, poiché **le condotte poste in essere dall'amministratore**, che aveva **omesso di versare le ritenute operate sulle retribuzioni** del personale dipendente nel corso degli anni 2008, 2009, 2010, nonché **quanto dovuto a titolo di IVA**, erano state realizzate **nell'interesse ed a vantaggio della società amministrata**.

L'ordinanza *de qua*, era stata motivata dal Tribunale sull'assunto che **il rappresentante legale avesse**, di fatto, **la piena disponibilità del patrimonio della società**.

L'interessato, in proprio e quale rappresentante legale della S.r.l., proponeva ricorso per Cassazione, ritenendo illegittimi i presupposti per la richiesta del sequestro disposto ai danni della società.

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour hanno censurato le motivazioni del Tribunale di Trieste e dichiarato illegittimo il provvedimento** assunto, poiché **la società** – pur non potendosi escludere che le condotte omissive poste in essere dal rappresentante legale della medesima fossero state realizzate a vantaggio e nell'interesse della stessa – **non può essere chiamata a rispondere per tali reati**, poiché nessuna fonte di legislazione primaria prevede tale responsabilità.

Inoltre, hanno precisato gli Ermellini, il Tribunale di Trieste si è limitato ad affermare che il legale rappresentante avesse la piena disponibilità dei beni della S.r.l., dimenticando che, **essendo persona giuridica gode di un patrimonio distinto dal suo amministratore**. Nel contempo, nessuna prova o argomentazione è stata compiuta sul punto medesimo, il tutto anche in relazione alla paventata disponibilità dei singoli beni da sottoporre a sequestro.

I Giudici di legittimità hanno perciò concluso ritenendo **la motivazione dell'ordinanza di sequestro solo "apparente"** e, pertanto, hanno **disposto il rinvio** al Tribunale di Trieste per un **nuovo esame attinente alla asserita disponibilità dei beni societari.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.